

**COMUNE DI MILANO DIREZIONE****SERVIZI CIVICI E MUNICIPI****AREA MUNICIPI****MUNICIPIO 7****CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CO-PROGETTAZIONE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN NUOVO MODELLO DI GESTIONE E DI INNOVAZIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE MULTIFUNZIONALE (CAM) DEL MUNICIPIO 7****PERIODO: 01/01/2025 – 31/12/2026****CUP: B49I24000680004****CIG: B2138F1191****TRA**

Comune di Milano (in seguito Comune o Amministrazione) con domicilio fiscale in Piazza della Scala n. 2, codice fiscale n. 01199250158, rappresentato dalla D.ssa Gabriella Della Valle - in qualità di Direttore del Municipio 7 – Ambito 2

**E**

\_\_\_\_\_ (in seguito Soggetto co-progettante o Partner), sede legale in \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ e P.IVA \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante

**PREMESSO CHE**

- con la Determinazione Dirigenziale n. .... del ..... è stato approvato l'Avviso di istruttoria pubblica, con i relativi allegati e la relativa spesa, finalizzato all'individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione (in applicazione dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore) per l'individuazione di nuovi modelli di gestione e di innovazione di 4 centri di aggregazione multifunzionale (CAM) del Municipio 7. Periodo: 01/01/2025 – 31/12/2026;
- con il medesimo provvedimento viene dato atto che, per la realizzazione della sopra citata coprogettazione, le risorse economiche complessive impegnate ammontano complessivamente ad € 384.000,00 (€ 192.000,00 per l'anno 2025 - € 192.000,00 per l'anno 2026) che rappresentano le risorse che il Comune mette a disposizione quale importo massimo rimborsabile per la gestione in partnership dei servizi e delle attività oggetto della co-progettazione;
- con la Determinazione Dirigenziale n. .... del ..... è stata nominata la Commissione Tecnica per l'esame delle istanze pervenute e la valutazione delle proposte progettuali relative all'Avviso pubblico;
- con la Determinazione Dirigenziale n. .... del ..... si è proceduto all'approvazione dei verbali dei lavori della Commissione Tecnica per l'esame delle istanze pervenute e la valutazione delle

proposte progettuali e all'approvazione degli esiti finali in merito all'istruttoria pubblica in oggetto;

- con Determinazione Dirigenziale n..... del..... è stato approvato il documento finale relativo agli esiti della co-progettazione;
- con Determinazione Dirigenziale n..... del....., a conclusione del Tavolo di co-progettazione, sono stati approvati il progetto finale ed il relativo piano economico, ridefinita la spesa, approvata la Convenzione e sono stati pubblicati gli esiti della procedura sul sito del Comune di Milano alla pagina dedicata all'Avviso;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, I SOGGETTI, COME SOPRA INDIVIDUATI, CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – OGGETTO**

La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione di un sistema di partenariato finalizzato all'individuazione e alla realizzazione di un nuovo modello di gestione e di innovazione dei Centri di Aggregazione Multifunzionale (CAM) del Municipio 7.

**Art. 2 – DURATA**

Il progetto e relativo piano economico (All. 1 e 2 parte integrante del presente documento) oggetto della presente convenzione hanno durata di 24 mesi a far tempo dal 01/01/2025 sino al 31/12/2026. È prevista la possibilità di prosecuzione della durata della convenzione per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi sulla base dei risultati ottenuto nonché della disponibilità di risorse economiche. Alla scadenza naturale il Comune potrà, qualora ritenuto idoneo e conveniente, e senza che ciò costituisca in alcun modo un obbligo, rinnovare, per un periodo massimo di un anno, attraverso proroga/riattivazione, la co-progettazione con specifico provvedimento, alle condizioni di legge. È in ogni caso vietato il rinnovo tacito della Convenzione.

**Art. 3 – FINALITA' E AZIONI**

Le finalità, gli obiettivi, le attività progettuali e gli strumenti operativi sono quelli indicati nel progetto unitario approvato con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**Art. 4 – OBBLIGHI DELLE PARTI**

Le Parti si impegnano ad attivare tutte le forme di collaborazione reciproca nel come intendano addivenire alla piena, positiva e integrale attuazione del progetto, concordando modalità, tempistiche e tutto quanto connesso alla realizzazione di tutte le attività/azioni prefissate sulla base dei contenuti concordati nel progetto unitario e nell'ambito delle decisioni stabilite nelle cabine di regia di progetto e nei tavoli operativi delle specifiche azioni progettuali che si riuniranno periodicamente, nel corso dell'intero sviluppo progettuale, nei modi e nelle forme stabilite.

Il Comune si impegna a garantire piena collaborazione nell'attuazione di tutte le attività finalizzate ai controlli e alle verifiche necessarie al fine della corretta realizzazione del progetto, attraverso il monitoraggio tecnico e contabile.

Il Soggetto co-progettante si impegna ad attuare il progetto secondo le modalità indicate nell'allegato 1, realizzando le azioni progettuali a loro riferite come specificato nel progetto stesso.

Ogni eventuale modifica al progetto approvato dovrà essere concordata tra le parti e autorizzata dal Comune.

Il Soggetto co-progettante agisce in totale autonomia finanziaria, con piena responsabilità in ordine

alla perfetta esecuzione delle attività di propria competenza, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli eventuali altri soggetti facenti parte del partenariato.

Indipendentemente dal ruolo svolto, il Soggetto co-progettante, ognuno per quanto di singola spettanza in esecuzione e nel rispetto di quanto delineato dal progetto, si impegna a:

- 1) mantenere i requisiti di eleggibilità, nonché a comunicare al Comune di Milano ogni variazione in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione;
- 2) realizzare con diligenza la quota parte delle attività che il progetto gli affida e, più in generale, adempiere alle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176 c.c.;
- 3) tenere una contabilità separata delle risorse loro assegnate (in caso di ATI/ATS);
- 4) rendicontare le spese effettuate in conformità alle tempistiche ed alle modalità di cui all'art. 11 della presente convenzione;
- 5) conservare in originale tutta la documentazione inerente e/o connessa alla realizzazione del progetto, archiviandola in modo ordinato per agevolare le attività di verifica da parte dei soggetti competenti.

#### **Art. 5 – STRUTTURA DI GOVERNANCE**

Il coordinamento del progetto sarà svolto nei modi e nei tempi previsti dal progetto unitario (All. 1). Verrà istituita una cabina di regia di progetto e tavoli operativi relativi a ciascuna azione progettuale che saranno composti dai referenti del Comune e dai referenti operativi dei membri del Soggetto co-progettante per la verifica congiunta: dell'andamento del progetto, della coerenza delle attività svolte, dei risultati attesi, nonché per la definizione condivisa di eventuali riallineamenti e/o adeguamenti delle azioni/attività che si rendessero necessarie in esito alla realizzazione delle diverse fasi progettuali. La cabina di regia e i tavoli operativi saranno organizzati dal Comune e si riuniranno periodicamente, nel corso dell'intero sviluppo progettuale.

#### **Art. 6 – RIAPERTURA DEL TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE**

Il Comune e il Soggetto co-progettante condividono la possibilità di riprendere in qualsiasi momento il tavolo di coprogettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di attività, alla luce di modifiche/integrazioni o dell'emergere di nuovi bisogni. È, in ogni caso, prevista almeno un'apertura annuale del tavolo di co-progettazione per la definizione del piano operativo ed economico annuale.

Le rimodulazioni tecniche e/o finanziarie del progetto dovranno essere sempre approvate dal Comune. Per rimodulazione finanziaria si intende qualsiasi modifica al piano finanziario precedentemente approvato; per rimodulazione tecnica si fa riferimento a modifiche che attengono alla articolazione degli obiettivi, alla durata e realizzazione delle attività. In conformità a quanto previsto dall'art. 3 dell'Avviso di Istruttoria pubblica, qualora nel corso della vigenza della sopra citata convenzione emergessero eventuali nuovi ambiti di intervento, in seguito all'evidenza di nuovi bisogni e di nuove opportunità di finanziamento, che possano anche comportare una variazione del budget complessivo, si potrà addivenire ad una modifica del progetto e del piano economico; il valore degli interventi aggiuntivi non potrà comunque superare il 50% del valore economico complessivo delle attività originariamente previste dalla convenzione.

#### **Art. 7 – REFERENTI DEL PROGETTO**

Il Soggetto co-progettante si impegna ad individuare il proprio referente per la realizzazione del progetto e a comunicarlo prontamente al Comune che, a sua volta, individuerà il proprio referente

progettuale.

### **Art. 8 – RISORSE ECONOMICHE**

Premesso che le risorse economiche e/o patrimoniali da riconoscersi al Soggetto co-progettante, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione che si andrà ad attivare, sono da ricondurre alla categoria dei contributi, disciplinati dall'art. 12 della Legge 241/1990, il costo stimato complessivo del progetto è pari ad € \_\_\_\_\_ (fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a) del DPR 633/72), come indicato nel piano economico (All. 2). La quota di co-finanziamento da parte del Partner ammonta ad € \_\_\_\_\_.

### **Art. 9 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il contributo sarà erogato solo a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate per la realizzazione del progetto e degli interventi co-progettati. La liquidazione del contributo avverrà a seguito di rendicontazione e successiva emissione di nota di debito elettronica secondo le seguenti modalità:

- a. Versamento di un acconto iniziale (anno 2025), ad avvenuta sottoscrizione della Convenzione e previa richiesta motivata e scritta, in misura pari al 50% del contributo riconosciuto per l'anno 2025, a fronte di presentazione della garanzia fideiussoria di cui al successivo art. 14bis.
- b. Eventuale riconoscimento di ulteriori acconti annuali (anno 2026 ed eventuale proroga) in misura pari al 40% del contributo massimo riconosciuto per ciascun anno, previa richiesta motivata e scritta da presentare successivamente alla comunicazione, da parte del Comune, dell'esito positivo della verifica effettuata sull'ultima rendicontazione ed alla condizione del recupero totale dell'anticipo versato nell'anno precedente.
- c. Saldo del contributo riconosciuto per il progetto, a fronte di rendicontazione e presentazione dell'ultima nota di debito, per un valore totale almeno pari all'importo dell'acconto eventualmente ricevuto nell'anno e non ancora stornato, fino a raggiungimento della quota totale del contributo pubblico di spettanza.

L'acconto erogato dovrà essere recuperato in quota parte ai successivi stati di avanzamento delle attività effettivamente realizzate e rendicontate da parte del Soggetto co-progettante. A tal fine, ciascuna nota di debito, emessa a seguito di rendicontazione consegnata secondo le tempistiche e le modalità di cui all'art. 11, dovrà indicare lo storno di una quota pari al 50% del valore dell'acconto liquidato in precedenza. Gli importi complessivamente anticipati dovranno essere interamente recuperati dal Comune entro l'emissione dell'ultima nota di debito relativa al finanziamento stesso.

L'emissione della nota di debito relativa al saldo potrà avvenire solo a seguito dell'esito positivo dei controlli sull'ultimo semestre di rendicontazione e della verifica finale sul progetto. La garanzia fideiussoria resterà in vigore per tutta la durata del progetto e fino alla completa realizzazione dello stesso. La fideiussione sarà svincolata, ricorrendone tutte le condizioni, all'atto dell'approvazione della rendicontazione finale di spesa del progetto.

L'erogazione del contributo non potrà costituire la corresponsione in qualunque forma di un indebito margine di utile a favore del Soggetto co-progettante, che, grazie al contributo comunale, potrà unicamente coprire parte dei costi effettivamente sostenuti in attuazione del progetto. La nota di debito dovrà essere riepilogativa delle spese vive effettivamente sostenute in relazione al progetto, le quali dovranno essere analiticamente censite ed acquisite dal Comune ai fini rendicontativi. In nessun caso la nota debito potrà considerarsi sostitutiva della rendicontazione analitica delle spese sostenute e consuntivate.

È fatta salva, comunque, la possibilità per il Comune di richiedere al Soggetto co-progettante ogni

ulteriore informazione tecnica e contabile utile alla comprensione delle attività effettivamente rese. La controparte si obbliga ad esibire la documentazione richiesta.

Ad eccezione dell'acconto, la trasmissione del documento contabile potrà avvenire esclusivamente previa presentazione della rendicontazione e previo assenso da parte del referente progettuale (o altro incaricato) del Comune. Ciascuna nota di debito dovrà essere emessa in formato elettronico e riportare la dicitura "somme escluse dal campo di applicazione IVA ai sensi dell'art.2, comma 3 lettera a) del DPR 633/72", in quanto trattasi di erogazioni di denaro messo a disposizione per realizzare programmi e finalità a carattere generale e compensare i relativi costi.

La controparte dovrà emettere la nota di debito in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, commi 1 e 2, lettera n), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

In ogni caso è esclusa la possibilità di remunerazione di attività sotto qualunque forma, salvo le spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate. Le note di debito elettroniche dovranno essere intestate e trasmesse a:

Comune di Milano – Direzione Servizi Civici e Municipi – Area Municipi - Ambito 2 - Municipio 7, Via A. Da Baggio n. 55 Milano - Codice Univoco Destinatario PCED40

Ciascuna nota di debito elettronica, oltre a quanto previsto dall'art. 21 del D.P.R. 633/72, dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- oggetto della convenzione;
- numero CUP B49I24000680004;
- numero CIG B2138F1191;
- data della convenzione stipulata;
- riferimento della determinazione dirigenziale di approvazione della spesa (D.D. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_);
- importo complessivo;
- periodo di competenza;
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicato un solo istituto di credito e il Codice Iban, intestati alla mandataria) nel rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136;
- ogni altra indicazione utile.

Il pagamento di ogni singolo documento contabile, nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente in materia di contributi, verrà effettuato entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento dello stesso da parte del Comune di Milano. Il pagamento avverrà altresì previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, ovvero entro il termine massimo di ulteriori 30 giorni qualora il tempo necessario per l'espletamento delle verifiche non consenta il pagamento entro il già menzionato termine di 30 giorni. In caso di esposizione della spesa irregolare, o in caso di altre irregolarità, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte del Comune.

In caso di ritardato pagamento il tasso di interesse è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9.10.2002 n. 231, come modificato dal D. Lgs. 9.11.2012 n. 192. Dalla quota di contributo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate di cui al successivo Art. 17bis.

In caso di ATI/ATS l'erogazione del contributo avverrà nei confronti del Soggetto Capofila, in nome e per conto di tutti i membri del raggruppamento. Sarà responsabilità della Capofila provvedere alla liquidazione agli altri Enti della quota parte spettante, tenuto conto anche della quota di co-finanziamento prevista per ciascuno.

#### **Art. 10 – MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E CONTROLLO**

Il progetto è sottoposto ad una costante azione di monitoraggio e alla valutazione dei risultati attesi

attraverso specifici indicatori di output e di risultato. Il Soggetto co-progettante collabora allo svolgimento di tutte le attività necessarie per il monitoraggio e la valutazione del progetto:

- consegnando al Municipio 7, secondo scadenze da concordare, le schede di monitoraggio tecnico e rendicontazione contabile;
- incontrando il referente del Municipio 7 di cui al precedente art. 7 e suoi eventuali collaboratori, per una verifica periodica;
- effettuando la valutazione finale del progetto attraverso una relazione di chiusura che evidenzi il raggiungimento dei risultati da consegnare al Municipio 7.

Le parti si riservano di modificare la cadenza in ragione di eventuali sopravvenute indicazioni da parte dell'Autorità di Gestione. Nell'ambito della Cabina di regia integrata cittadina sarà attuata la verifica congiunta dell'andamento del progetto, della coerenza delle attività svolte, dei risultati attesi, nonché per la definizione condivisa di eventuali riallineamenti e/o adeguamenti delle azioni/attività che si rendessero necessarie in esito alla realizzazione delle diverse fasi progettuali.

Il Municipio 7 si riserva la facoltà di effettuare, tramite proprio personale o Soggetto appositamente incaricato, tutti i controlli e le verifiche ritenute necessarie al fine di una corretta realizzazione del progetto.

#### **Art. 11 – RENDICONTAZIONE**

Il soggetto co-progettante si impegna a fornire con cadenza semestrale tutta la documentazione comprovante le spese sostenute in relazione al progetto, sia a titolo di contributo che di cofinanziamento, accompagnate da un prospetto riassuntivo entro e non oltre 45 giorni successivi alla scadenza del semestre di riferimento.

In caso di mancato rispetto dei suddetti termini di rendicontazione contabile e tecnica, il Municipio 7 si riserva di ridurre il riconoscimento delle spese, in misura tra il 5% e il 10% della quota rendicontata in ritardo come previsto dal successivo art.17bis.

Le spese sostenute devono essere rendicontate e giustificate attraverso la presentazione di idonea documentazione che ne attesti l'effettivo sostenimento e pagamento. In tal senso, le spese rendicontate a costi reali devono essere comprovate da fatture e/o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, recare il timbro del soggetto beneficiario con indicazione della eventuale quota parte imputata al progetto, essere quietanzati attraverso appositi giustificativi di pagamento.

Tutti i documenti contabili (fatture, note di pagamento ecc.) devono essere intestati al soggetto beneficiario e devono essere attinenti alle voci contemplate nel progetto tecnico. Essi dovranno necessariamente avere corrispondenza temporale con l'attività finanziata e dovranno altresì riportare chiaramente la descrizione della spesa e la sua destinazione.

Il Comune, entro 30 giorni dal ricevimento degli atti, esaminerà la documentazione trasmessa per ogni semestre di riferimento ed il rendiconto riassuntivo nonché procederà alla verifica di conformità della stessa. In caso di non conformità della documentazione trasmessa il termine di cui sopra verrà sospeso ai fini dell'integrazione dell'istruttoria. In caso di riscontro positivo, procederà all'autorizzazione all'emissione della nota di debito per la successiva liquidazione del contributo secondo le modalità di cui al presente accordo. All'occorrenza di eventuali incongruenze scaturite all'esito delle verifiche di cui al punto precedente, verranno concessi al Partner ulteriori 15 giorni di tempo al fine di integrare l'eventuale documentazione mancante o fornire i chiarimenti richiesti. In caso di inammissibilità parziale delle spese presentate in sede di rendicontazione, in ogni caso, il Comune non potrà rimborsare la parte di spesa non ammessa e procederà alla corrispondente riduzione del contributo.

#### **Art. 12 - COMUNICAZIONE**

Il rilancio del servizio e il consolidamento della nuova identità funzionale dei CAM dovrà far affidamento su una specifica funzione di comunicazione destinata alla promozione dell'offerta ad ampio raggio sul territorio prestando particolare attenzione ad utilizzare canali e modalità più idonee per ingaggiare specifici target che ad oggi non sono coinvolti. Il Comune si occuperà di mettere in atto, in collaborazione con il Partner, un'azione di rinnovo dell'immagine coordinata del servizio su scala cittadina (a cominciare dal naming) in prospettiva e nell'ottica dell'integrazione e del coordinamento con la comunicazione più complessiva del sistema di offerta di servizi comunali.

La definizione del piano di comunicazione verrà implementata su un doppio livello, cittadino e municipale, coordinato e pianificato con periodicità per tutta la durata del servizio.

Pertanto, il Soggetto co-progettante si impegna a mettere a disposizione il materiale inerente al progetto per una divulgazione congiunta. Ogni forma di pubblicizzazione relativa al progetto dovrà essere condivisa dall'intero partenariato.

### **Art. 13 – INDIVIDUAZIONE CONCESSIONE SPAZI E ONERI A CARICO DELLE PARTI**

Per le attività oggetto della co-progettazione e per l'intera sua durata, il Comune di Milano mette a disposizione, in co-gestione, ai fini della presente Convenzione, le unità immobiliari di seguito elencate riferite agli spazi CAM presenti sul territorio del Municipio 7:

- CAM Olmi – via delle Betulle 39
- CAM Forze Armate – via delle Forze Armate 318
- CAM Manaresi – via Manaresi 14
- CAM Lamennais – via Lamennais 5

Gli spazi innanzi individuati saranno co-gestiti tra il Comune e il Soggetto co-progettante tranne per il numero di giornate (minimo 20 giornate/anno) in cui il Municipio se ne riserva l'uso esclusivo.

Ai fini della presente Convenzione si considerano inclusi anche gli impianti, oltre agli arredi e alle attrezzature ivi esistenti.

Il Soggetto co-progettante dichiara di accettare le unità immobiliari nello stato manutentivo in cui si trovano al momento della sottoscrizione della presente Convenzione.

#### **Oneri Amministrazione comunale:**

- messa a disposizione delle strutture e delle attrezzature/arredi presenti, salvo nelle giornate in cui l'Amministrazione se ne riserva l'uso per proprie finalità n. ....
- manutenzioni ordinarie e straordinarie
- utenze
- manutenzione impianti
- spese di pulizia

#### **Oneri Soggetto co-progettante**

- custodia, apertura e chiusura spazi in orari di svolgimento delle attività relative al progetto approvato
- segnalazione tempestiva di guasti/segnalazioni relative alla manutenzione degli impianti e della struttura
- manutenzione/sostituzione attrezzature/beni di consumo presenti nella struttura e relative allo svolgimento delle attività
- messa a disposizione, su richiesta dell'Amministrazione, degli spazi della struttura, incluse le pertinenze (minimo 20 giornate/anno)

## **Art. 14 - ASSICURAZIONE**

Il Soggetto co-progettante si obbliga, ove già non sussista una polizza, a stipulare specifica assicurazione R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) con esclusivo riferimento alle azioni progettuali di propria competenza, con un numero di sinistri illimitato e con validità non inferiore alla durata del progetto a copertura dei seguenti rischi: - infortuni subiti dai soggetti partecipanti alle iniziative nei luoghi di realizzazione del progetto; - danni arrecati dai soggetti partecipanti all'iniziativa, a terzi, durante l'espletamento delle attività oggetto della convenzione; - danni arrecati ai beni e arredi di proprietà del Comune. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Partner potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri.

## **Art 14 bis – GARANZIA FIDEIUSSORIA**

A garanzia degli impegni assunti, il Soggetto co-progettante dovrà sottoscrivere fideiussione bancaria o assicurativa a copertura del valore dell'anticipazione effettivamente richiesta e corrisposta.

La fideiussione deve:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito;
- b. essere intestata al Soggetto co-progettante;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d. avere validità per la durata del presente accordo;
- e. prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile; - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile; - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Milano.

## **Art 15 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO**

Il Soggetto co-progettante è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assicurazione dei lavoratori per gli infortuni.

Il Soggetto co-progettante assicura il rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.lgs. 81/2008.

In particolare, oltre che alla sicurezza dei propri dipendenti, il Partner è responsabile della sicurezza delle terze persone (cittadini/utenti del servizio) nelle sedi previste dal progetto e dalla presente Convenzione che regola la co-progettazione. Per qualsiasi attività svolta, quindi, si dovranno adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio anche a terzi.

il Soggetto co-progettante dovrà:

- prendere atto dei nominativi e dei contatti di riferimento per la sicurezza di ogni "Municipio" su cui insiste ogni sede;
- fornire all'Amministrazione il nominativo e il contatto del proprio RSPP e di un referente per ogni sede;
- elaborare per ogni sede un proprio piano di emergenza e svolgere la prova di evacuazione almeno annualmente;
- fornire all'Amministrazione i nominativi del personale formato nei temi dell'antincendio e del primo soccorso con le relative attestazioni di idoneità e di partecipazione ai corsi di formazione;

- collaborare nei temi dell'emergenza e il primo soccorso, nelle sedi in cui siano presenti attività comunali e attenersi alle disposizioni del Coordinatore delle Emergenze;
- collaborare nella segnalazione tempestiva di eventuali problematiche o guasti negli impianti e dispositivi di sicurezza, in modo che l'Amministrazione possa intervenire tempestivamente. In particolare, si chiede la compilazione del Registro Antincendio, previsto in ogni sede;

Il Soggetto co-progettante si renderà, inoltre, disponibile per gli annuali sopralluoghi di supervisione sulla sicurezza previsti dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Amministrazione.

#### **Art. 16 – RESPONSABILITA'**

Il Soggetto co-progettante è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle attività oggetto della presente convenzione di specifica competenza come declinato nel progetto. È altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del progetto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti. È fatto obbligo al Partner di mantenere il Comune sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

#### **Art. 17 - INADEMPIENZE**

In caso di negligenze o inadempienze riguardanti i contenuti della presente convenzione il Comune di Milano si riserva la facoltà di adottare le iniziative o i rimedi necessari secondo la vigente normativa oltre all'eventuale applicazione delle penali previste dal successivo art. 17bis.

A tal fine, sono considerate violazioni gravi tutte quelle che mettono a rischio la piena riuscita degli interventi previsti nel progetto o quelle che fanno venire meno la fiducia reciproca nelle capacità dei soggetti coinvolti a proseguire il rapporto di collaborazione. Costituiscono violazioni lievi quelle che, pur non mettendo a rischio la piena riuscita degli interventi previsti nel progetto, ne inficiano la corretta ed efficace realizzazione.

#### **Art. 17bis – PENALI**

Il Comune, a fronte di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, applicherà penali di un importo variabile dal 5 al 30% di quanto dovuto per il periodo a cui si riferisce l'inadempienza riscontrata, trattenendo tali somme sul contributo dovuto.

L'applicazione dei provvedimenti sanzionatori dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, da parte del Comune, nei confronti del soggetto ritenuto inadempiente, il quale avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della contestazione. In caso di mancata presentazione o del mancato accoglimento delle controdeduzioni, il Comune procederà all'applicazione dei provvedimenti sanzionatori, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

#### **Art. 18 – RISOLUZIONE**

Salvi i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla Legge, il Comune di Milano ha facoltà di risolvere la convenzione di diritto nei confronti del Soggetto co-progettante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e salvo ogni rivalsa per danni e nei seguenti casi:

- a) qualora le attività vengano interrotte senza giustificato motivo;
- b) violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ovvero grave inosservanza delle disposizioni in materia di assolvimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e similari;

- c) le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste italiane S.p.A., così come previsto dall'art.3, comma 8, Legge 136/2010;
- d) perdita del possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale durante il periodo di vigenza della convenzione.

La presente convenzione, inoltre, verrà risolta di diritto e con effetto immediato nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati con gli Organi competenti, risultino dichiarazioni mendaci in analogia con quanto previsto ex art. 122 del D.lgs. 31.03.2023 - n. 36 o nel caso in cui dovessero pervenire dalla Prefettura informazioni interdittive, così come previsto dall'art. 92 commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 159/2011. La risoluzione della convenzione è notificata all'Ente a mezzo PEC.

In caso di risoluzione dell'accordo conseguirà la decadenza dal beneficio economico e la restituzione di quanto già ricevuto a titolo di acconto, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate alla data del verificarsi della condizione che ha determinato la risoluzione.

#### **Art. 19 - NORMATIVA ANTIMAFIA**

Richiamato quanto indicato in premessa e acquisite le autocertificazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 per gli Enti di cui in epigrafe, si procede alla stipulazione della convenzione ai sensi dell'art. 88 comma 4- bis del D.Lgs. 159/2011. La presente convenzione verrà risolta di diritto e con effetto immediato nel caso in cui pervenga comunicazione antimafia interdittiva riferita al Partner.

#### **Art. 19 – FALLIMENTO DEL SOGGETTO CO-PROGETTANTE**

La convenzione potrà essere risolta nei confronti del soggetto co-progettante in stato di fallimento, ai sensi dell'art. 81 comma 2 R.D. 16 marzo 1942 n. 267.

#### **Art. 20 – DIVIETO DI CESSIONE**

È vietata la cessione della convenzione sia totale che parziale, a pena di nullità. In caso di violazione, l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolta la convenzione, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione. È ammessa la cessione dei crediti.

#### **Art. 21 – MODIFICA ASSETTO**

Il Soggetto co-progettante è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni modificazione intervenuta nella propria struttura e negli organismi tecnici amministrativi.

#### **Art. 21 bis – MODIFICA COMPOSIZIONE ATI/ATS**

I Partners sono tenuti a comunicare preventivamente e tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni modifica della composizione dell'ATI/ATS, fermo restando il rispetto dei requisiti di ordine generale e professionali previsti dall'Avviso.

#### **Art. 22 – OSSERVANZA LEGGI E DECRETI**

Il Soggetto co-progettante si impegna all'osservanza di tutte le leggi, i decreti e i regolamenti vigenti o emanati anche in corso della presente Convenzione da Autorità competenti e a sollevare l'Amministrazione da ogni responsabilità derivante dall'inosservanza delle stesse. Il Partner si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136.

#### **Art. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Il Comune di Milano e il Soggetto co-progettante, nel dare attuazione alla presente Convenzione, effettueranno un trattamento dei dati personali, ognuno per quanto di competenza, ai sensi del

Regolamento U.E 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali GDPR 2016/679). Il Soggetto co-progettante dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta normativa e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Il Soggetto co-progettante è designato quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali che saranno raccolti e trattati in relazione a quanto previsto nella presente Convenzione ed esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio. L'ambito ed i limiti del trattamento dati, i compiti, le dichiarazioni e le istruzioni per il Responsabile esterno sono disciplinati con apposita designazione. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Milano.

I Responsabili per la protezione dei dati personali (DPO Data Protection Officer) sono raggiungibili: per il Comune di Milano al seguente indirizzo e-mail: dpo@comune.milano.it. – Soggetto co-progettante all'indirizzo e-mail: \_\_\_\_\_

Le Parti dichiarano di conoscere gli obblighi previsti dal Regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR) a carico del personale responsabile del trattamento, delle persone autorizzate al trattamento e degli eventuali sub-responsabili, e si obbliga a rispettarli.

Le Parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile della presente Convenzione con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

#### **Art. 24 - SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE**

Tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Soggetto co-progettante. La presente convenzione è sottoposta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

#### **Art. 25 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie relative alla presente convenzione o comunque alla stessa anche indirettamente connesse sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Le Parti dichiarano Letto, approvato, sottoscritto.

Comune di Milano  
Il Direttore del Municipio

Il Legale rappresentante

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)